

REGOLAMENTO DELLA "CASA MANZIOLI"

PREMESSA

La destinazione prioritaria degli ambienti di Palazzo Manzioli è ad usi ed iniziative per attività ed interessi collettivi dei connazionali proprie della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (in seguito CAN), delle Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola e Pasquale Besenghi degli Ughi, Isola (in seguito CIDA e CIPBdU) e di altri soggetti facenti capo alla Comunità Nazionale Italiana (UI, scuole, associazioni, altri enti...).

Quando liberi da essi, gli ambienti sono concessi in uso ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati, istituzioni ed organismi che perseguono fini di interesse collettivo, per convegni di studio, manifestazioni ed attività di carattere artistico, culturale, economico e sociale aperte al pubblico e gratuite o ad accesso riservato ad invito e/o a pagamento, che per modalità ed oggetto risultino compatibili, a giudizio della proprietà, con la specificità propria di salvaguardia e sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni italiane, con la tutela della sua integrità morale e fisica e compatibile con la natura dell'edificio e la sicurezza delle persone.

La concessione in uso gratuito, in uso con rimborso di costi o in uso verso corrispettivo, viene regolato con questo Regolamento di usufrutto della sede. Il Regolamento compendia anche il tariffario per l'uso degli ambienti, in ragione delle categorie di fruitori ed in ragione dei costi di illuminazione, riscaldamento, custodia, pulizie ed ammortamento delle attrezzature e degli impianti e di ogni altro costo inerente all'uso.

Il Servizio professionale della CAN provvederà a verificare le ragioni dei concessionari quando queste non risulteranno palesi o consoni con gli indirizzi su indicati, deciderà sull'attribuzione o meno della concessione e determinerà la categoria tariffaria del concessionario.

I fruitori della sede con concessione duratura sono liberi di usare gli ambienti destinati a loro in base all' Accordo stipulato. Chiunque dimostrerà interesse giustificato, avrà accesso agli ambienti nei tempi e nei modi indicati dalla CAN. Nella formazione del relativo calendario di assegnazione la CAN comunque garantirà la pluralità degli utilizzi, con priorità per le attività della CAN stessa e delle CI domiciliate a Palazzo Manzioli.

ART. 1

1.1 Il presente Regolamento, adottato in conformità dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, disciplina l'utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli, destinato ad attività politiche, culturali, sociali e ricreative e a sede della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, della Comunità degli Italiani Dante Alighieri, Isola e della Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, Isola.

1.2 Tali spazi sono i seguenti:

I. PIANO TERRA

- a. SALA SOCIALE – GALLERIA
- b. BIBLIOTECA “DOMENICO LOVISATO”
- c. LABORATORIO - CUSTODE
- d. 2 SALE BAR
- e. CORTILE INTERNO

II. PRIMO PIANO

- a. SALA NOBILE
- b. BIBLIOTECA “DOMENICO LOVISATO”
- c. UFFICIO CONTABILITA’
- d. SEGRETERIA CAN
- e. REDAZIONE “IL MANDRACCHIO”
- f. PIANEROTTOLO

III. SECONDO PIANO

- a. SEGRETERIA CIDA
- b. SEGRETERIA CIPBdU
- c. SALA PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI
- d. AULA ARTISTICA
- e. SALA DANTE ALIGHIERI

IV. PIANO AMMEZZATO

- a. SALA “EMILIO FELLUGA”

1.3 Tutti gli spazi contengono gli arredi di base, così come indicato nell'elenco dei mezzi di proprietà della CAN.

ART. 2

2.1 Gli spazi sopra indicati, di cui ai punti I(e), II(a,f), di cui al paragrafo 1.2. dell'art. 1 possono essere utilizzati per manifestazioni e per iniziative culturali e/o ricreative e anche da associazioni, scuole, organizzazioni di volontariato e altre libere formazioni

sociali e da privati, come indicato nei successivi articoli purché non abbiano scopi di lucro.

La sala sociale – galleria (Ia) è adibita esclusivamente alle diverse forme di libera socializzazione e aggregazione dei soci (lettura quotidiani, riviste, visione della TV, attività ludica quale il gioco delle carte ecc...) nonché a sala allestimento mostre (galleria).

La Sala Emilio Felluga (IVa) è adibita esclusivamente alle diverse forme di libera socializzazione e aggregazione dei soci (visione della TV, attività ludico – ricreativa, quale gioco delle carte, del biliardo, aggregazione ecc...);

- 2.2** L'utilizzo diretto da parte delle organizzazioni, associazioni e scuole della Comunità italiana di Isola e/o per iniziative dalle stesse patrocinate è comunque prioritario su ogni altra destinazione.

ART. 3

Gli spazi di cui al paragrafo 1.2. dell'art. 1, sono assegnati specificatamente:

- gli spazi IIIa (Segreteria CIDA) e IIIe (Sala Dante Alighieri) sono destinati con concessione duratura, gratuita ed esclusiva a sede unica alla Comunità degli Italiani "Dante Alighieri",
- gli spazi IIIb (Segreteria CIPBdU) e IIIc (Sala Pasquale Besenghi degli Ughi) sono destinati con concessione duratura, gratuita ed esclusiva a sede unica alla Comunità degli Italiani "Pasquale Besenghi degli Ughi".

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL SALONE DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 4

- 4.1** Gli spazi di cui all'art. 1.2 punto IIa, vengono concessi secondo le seguenti indicazioni e mai con concessione duratura, con importanza decrescente:
- a) alla CIDA e alla CIPBdU;
 - b) ad altri soggetti facenti capo alla Comunità Nazionale Italiana (UI, scuole, associazioni, altri enti...).
 - c) ad associazioni, organizzazioni di volontariato e altre libere forme sociali, senza finalità di lucro, che svolgono attività di pubblico interesse per la Comunità nazionale italiana sul territorio;
 - d) ad altri soggetti collettivi pubblici o privati, senza finalità di lucro, che svolgono attività di pubblico interesse.

ART. 5

- 5.1** Gli spazi di cui al paragrafo 1.2 punto IIa dell'art. 1, saranno concessi per convegni, incontri, riunioni, ecc., in giorni ed orari indicati nell'atto di concessione o nell'ordinazione; essi dovranno rientrare nelle seguenti fasce orarie:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
 - Sabato, Domenica e festivi per un massimo di 7 ore/giorno.
- Eventuali richieste per l'utilizzo degli spazi al di fuori delle fasce orarie stabilite verranno valutate di volta in volta dal Servizio professionale in rapporto alla rilevanza dell'iniziativa.
- 5.2** Nella formazione del relativo calendario di concessione, verrà comunque garantita la pluralità degli utilizzi e la priorità per le attività proprie della CAN e delle due CI.
- 5.3** Il concessionario dovrà sottoscrivere l'apposito atto di concessione o inviare apposita ordinazione.
- 5.4** Gli stessi arredi, impianti ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nelle condizioni iniziali; eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario.
- 5.5** È vietata l'affissione di manifesti, locandine, ecc. in spazi differenti da quelli individuati dalla CAN.
- 5.6** Per le iniziative in cui è previsto il rinfresco, i concessionari devono provvedere al ripristino e riordino del locale.
- 5.7** La CAN è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.

ART. 6

- 6.1** Le tariffe per l'utilizzo degli spazi sono determinate annualmente dal Consiglio della CAN su proposta del Servizio professionale.
- Le stesse non vengono applicate ai soggetti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 4.1. art. 4, che usufruiscono degli spazi a titolo gratuito.
- 6.2** Il concessionario che ha riservato gli spazi con ordinazione scritta o per contratto, è tenuto ad effettuare il pagamento delle tariffe in unica soluzione, previa emanazione della fattura.
- 6.3.** Le modalità di assegnazione degli spazi vengono determinate nell'apposito atto di concessione degli spazi o nell'atto di ordinazione.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI AMBIENTI CONCESSI PER ESPOSIZIONI

ART. 7

- 7.1** Gli spazi di cui all'art. 1.2, punto Ia,e, IIa,f verranno concessi per l'esposizione di opere proprie o per eventuali altre iniziative valutate di volta in volta dal Servizio professionale in giorni ed orari indicati nell'atto di concessione.

- 7.2** Nella formazione del relativo calendario di concessione, verrà comunque garantita la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza.
- 7.3** Gli orari di apertura al pubblico dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio professionale e dovranno rientrare nelle seguenti fasce orarie:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 21,00;
 - Sabato, Domenica e festivi per un massimo di 7 ore/giorno.
- Eventuali richieste per l'utilizzo degli spazi al di fuori delle fasce orarie stabilite verranno valutate di volta in volta dal Servizio professionale.
- 7.4** L'allestimento e lo smontaggio delle mostre saranno a carico del concessionario e dovranno avvenire nei due giorni immediatamente precedenti e seguenti le date stabilite per l'uso dei locali, in orari da concordare con il Servizio professionale.
- 7.5** Per l'allestimento delle mostre, potranno essere utilizzati esclusivamente i pannelli e le altre attrezzature espositive presenti nelle sale, salvo diversa autorizzazione.
- 7.6** La CAN è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.
- 7.7** È comunque richiesta la presenza dell'espositore o di una persona di fiducia durante l'orario di apertura della mostra.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE SCUOLE

ART. 8

SPAZI E LOCALI DA ASSEGNARE IN USO CON CONCESSIONE DURATURA

- 8.1** Alle due CI, saranno concessi in uso duraturo e permanente gli spazi contrassegnati con le lettere III a, b, c, e.

La Sala sociale – galleria (Ia) e la Sala Emilio Felluga (IVa) sono adibite esclusivamente alle diverse forme di libera socializzazione e aggregazione dei soci (lettura quotidiani, riviste, visione della TV, attività ludica quale il gioco delle carte ecc...). La Sala sociale – galleria (Ia) è adibita anche a sala allestimento mostre (galleria).

A tutti i destinatari di cui al primo capoverso della premessa e al punto 2.2 saranno concessi in uso i locali e gli altri spazi ad uso comune (aula artistica, sala nobile, biblioteche, servizi igienici, ripostiglio, magazzino, atri e corridoi).

- 8.2** Gli spazi verranno concessi:

a sede unica;
a rotazione;

in relazione alle esigenze espresse nella richiesta di concessione e valutate dalla CAN.

- 8.3** Nella formazione del relativo calendario di assegnazione, verrà comunque garantita la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza, nonché la priorità per le due CI.
- 8.4** Tutti gli spazi saranno corredati degli arredi e attrezzature di base, come risultanti dall'accordo di concessione.
- 8.5** Il concessionario potrà integrare, con mezzi propri, gli arredi e la strumentazione concessa in uso.

ART. 9 - CRITERI PER L' ASSEGNAZIONI D'USO

9.1 Gli spazi di cui al punto 1.2 verranno concessi:

- a) con concessione duratura e
- b) con concessione ricorrente,
dal Consiglio della CAN;
- c) con concessione occasionale
dal Servizio professionale, secondo i criteri e le priorità indicate ai successivi articoli.

A. CONCESSIONE D'USO DURATURA

9.2 La CAN concederà in uso gli spazi nella modalità di cui al precedente art. 9.1, comma a) con concessione duratura, con priorità in ordine decrescente, a:

- a) alle due CI domiciliate a Palazzo Manzioli;
- b) ad altri destinatari indicati al punto 2.2 che abbiano sede sul territorio comunale da almeno 3 anni;
- c) ad altri destinatari indicati al punto 2.2, a condizione che abbiano svolto attività documentabile sul territorio comunale da almeno 5 anni.

9.3 Le richieste di concessione da parte dei soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo, redatte su apposito modulo fornito dall'Ufficio di Segreteria della CAN, dovranno pervenire nei termini e con le modalità da questo indicati.

B. CONCESSIONE D'USO RICORRENTE

9.4 La CAN concederà in uso gli spazi nella modalità di cui al precedente art. 9.1, comma b) con concessione ricorrente, per un periodo massimo di 5 anni, con priorità in ordine decrescente, a:

- a) i destinatari indicati al precedente art. 4, comma b);
- b) i destinatari indicati al precedente art. 4, comma c);
- c) i destinatari indicati al precedente art. 4, comma d).

9.5 Le richieste di concessione, da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno valutate in base ai seguenti criteri, con priorità in ordine decrescente:

- a) organizzazione, nei due anni precedenti la richiesta, di iniziative documentabili di rilevanza particolare per la Comunità italiana del territorio comunale;
 - b) organizzazione di iniziative in collaborazione con la CAN;
 - c) disponibilità a collaborare con la CAN per la promozione di iniziative di rilevanza particolare per la Comunità italiana.
- 9.6** Eventuali richieste di concessione d'uso ricorrente che perverranno oltre il termine sopra indicato, saranno valutate solo in caso di disponibilità degli spazi e seguendo l'ordine cronologico di arrivo.
- 9.7** La CAN si riserva la facoltà di non concedere rinnovi agli assegnatari che durante il periodo di assegnazione della concessione ricorrente non abbiano promosso iniziative documentabili, di rilevanza particolare per la Comunità italiana.
- 9.8** In ogni caso saranno garantiti la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza tra i richiedenti.

ART. 10 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

- 10.1** Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità espresse nell'atto costitutivo del concessionario o comunque dichiarate al momento della richiesta.
- 10.2** Ciascun concessionario dovrà nominare un Responsabile e comunicarne il nominativo alla CAN prima della presa di possesso del locale.
- 10.3** Il responsabile sarà interlocutore della CAN per ogni e qualsiasi necessità di entrambe le parti, e risponderà in prima persona per il buon uso della struttura.
- 10.4** La CAN si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso e a mezzo di proprio personale, eventuali sopralluoghi per la verifica del rispetto delle norme previste nel presente regolamento.
- 10.5** I concessionari saranno tenuti a servirsi degli spazi e delle attrezzature con la cura del buon padre di famiglia ed attenersi ai Regolamenti e ad altre norme vigenti per quanto non sia contenuto nel presente atto.
- 10.6** In ogni caso, dovranno osservare le seguenti disposizioni:
- a) Le disposizioni date dal personale di vigilanza e custodia della CAN nel corso delle manifestazioni devono essere immediatamente osservate e fatte osservare dal pubblico a cura degli organizzatori della manifestazione, i quali sono responsabili dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative richieste per la natura delle manifestazioni, dell'adempimento delle obbligazioni tributarie e simili.
 - b) Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno inoltre rispettare e fare rispettare disposizioni e norme di sicurezza poste a disposizione del pubblico nei locali concessi in uso.
 - c) In caso di manifestazioni rivolte a minori o con elevata partecipazione di minori, gli organizzatori sono tenuti ad approntare adeguate forme di sorveglianza ed accompagnamento, al fine di assicurare correttezza di comportamenti e di scongiurare danneggiamenti.

- d) La CAN non assume responsabilità alcuna per la conservazione e custodia di beni degli organizzatori e di terzi introdotti nelle sale in occasione delle manifestazioni e non risponde del deperimento dei beni stessi, eccettuato il caso di dolo o colpa grave addebitabile alla stessa ed al suo personale.
- e) Quando possibile ed opportuno ed in relazione alla natura delle manifestazioni, potrà essere richiesta dalla CAN idonea copertura assicurativa per danni all'edificio, a persone e cose, a carico del concessionario.
- f) All'atto della consegna dei locali il personale della CAN dovrà verificare e far constatare agli organizzatori delle manifestazioni l'integrità degli arredi e degli impianti, redigendone verbale. Alla riconsegna dei locali dovrà far seguito analogo riscontro entro le successive ventiquattro ore.
- g) Le attività ricreative, quali pranzi, colazioni, cocktail, buffet e simili, collaterali alle manifestazioni si svolgono svolgersi negli stessi locali oggetto di concessione in uso o nelle loro adiacenze.

Inoltre e specificatamente per i concessionari in uso duraturo:

- h) evitare nell'edificio attività troppo rumorose di qualsiasi natura;
- i) evitare di depositare all'esterno dello stabile materiali ingombranti anche per breve tempo;
- l) spegnere le luci e chiudere a chiave, dopo l'utilizzo, gli spazi assegnati e gli ingressi comuni;
- m) non occupare con oggetti e/o arredi di qualsiasi natura gli spazi comuni ed i corridoi.

10.7 La CAN provvederà alla manutenzione straordinaria, nonché alla gestione degli impianti fissi.

10.8 Rimangono altresì a carico della CAN le opere di manutenzione ordinaria relative alle parti comuni e la pulizia generale degli ambienti e delle parti esterne dell'edificio, nonché le spese di gestione.

10.9 È fatto obbligo al concessionario segnalare alla CAN eventuali richieste di intervento, problemi o irregolarità che si dovessero presentare durante la concessione in essere.

10.10 La CAN si riserva comunque la facoltà di obbligare i concessionari ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria. In caso di inadempienze la CAN, ove lo riterrà opportuno, interverrà direttamente addebitando i costi agli stessi concessionari o rivalendosi sulla cauzione laddove l'intervento comporti una spesa.

10.11 La CAN si solleva da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla mancata esecuzione di interventi per i quali non è stata fornita segnalazione.

10.12 Al termine della concessione i beni dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originali, salvo il normale deperimento d'uso; verrà pertanto redatto apposito verbale che verrà controfirmato dal concessionario. Nel caso vengano rilevate differenze numeriche, dovranno essere integrate dallo stesso concessionario a meno che non siano imputabili al deperimento d'uso.

10.13 Nel caso altresì che dal verbale di restituzione dell'immobile risultino danni causati ai beni mobili ed immobili concessi in uso, verrà effettuata contestazione scritta, alla quale l'assegnatario potrà rispondere con memoria scritta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

10.14 Qualora la CAN non ritenesse plausibili le motivazioni addotte, o in mancanza di presentazione di memorie, verrà avviata un'azione legale, salvo risarcimento di eventuali maggiori danni che potranno derivare dalla CAN.

ART. 11 PERIODI DI UTILIZZO

11.1 L'orario normale giornaliero per l'utilizzo delle sale e dei servizi è compreso da lunedì a venerdì tra le ore 08:00 e le ore 21:00, cioè nel periodo nel quale è assicurata la presenza del personale della CAN.

11.2 Le CI si assumono l'obbligo di assicurare adeguata vigilanza dell'edificio nel caso di attività che richiedano la permanenza di persone o di attività nei locali al di fuori (prima o dopo) dell'orario normale giornaliero.

ART. 12 TARIFFE

12.1 La determinazione delle tariffe verrà effettuata annualmente.

12.3 I rapporti materiali e finanziari tra la CAN ed i concessionari vanno regolati con apposito contratto o altro atto preparato nel rispetto di questo regolamento.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E REVOCA DELLA CONCESSIONE

13.1 La CAN è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.

13.2 Non si assumono altresì responsabilità per gli oggetti, il materiale e le attrezzature depositate nei locali assegnati o in ogni altro locale dell'edificio.

13.3 La CAN, in caso di mancata osservanza del presente Regolamento e/o di violazione di leggi o altri regolamenti sull'ordine pubblico, potrà, dopo un (1) richiamo scritto, acquisite le relative memorie ed in caso di mancata presentazione di memorie o di non adeguatezza delle stesse, revocare la concessione ai soggetti di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 4.

13.4 I locali di Palazzo Manzioli non possono essere ceduti in affitto o dati in uso a terzi senza il consenso della CAN di Isola.

13.5 La CAN potrà in qualsiasi momento disporre il controllo delle modalità di utilizzo e di conservazione dei locali dati in assegnazione.


ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

14.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di accoglimento N.101/18-22 adottata in data 1/12/2021.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti o regolamenti in contrasto con quanto previsto dalla presente disciplina.

Il Presidente del Consiglio

Marko Gregorič



Ad Isola, lì 1 dicembre 2021